

LA PRESENTE SOSTITUISCE LA PRECEDENTE PARI NUMERO

IM/ **217** della Circolare

MOZIONE

MOZIONE A FIRMA DELLA CONSIGLIERA ROMANO ED ALTRI AVENTE AD OGGETTO: PROVVEDIMENTI VOLTI A FAVORIRE L'INCLUSIONE E LA CITTADINANZA DELLE PERSONE TRANSGENDER.

PREMESSO CHE:

- Le persone che hanno un'identità di genere che non corrisponde al genere assegnato alla nascita sono definite dalla letteratura scientifica con il termine ombrello *transgender*, definizione che comprende sotto di sé le persone transgender, le persone di genere non conforme e le persone non binarie;
- stime dell'Istituto Superiore di Sanità indicano che la percentuale delle persone transgender si attesta nel range 0,5%÷1,2% della popolazione generale, corrispondente a 300.000÷700.0000 persone circa in Italia e 7.000÷16.000 persone circa a Milano;
- autorevoli e numerosi studi sociali evidenziano come la popolazione transgender sia fra le più esposte a discriminazioni e violenze, agite anche a livello istituzionale e sistemico;

VISTI

- il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223;
- la legge n°164 del 1982;
- le Risoluzioni del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011, del 4 febbraio 2014, del 11 marzo 2021 e del 14 settembre 2021;
- la Risoluzione n. 2048(2015) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
- la sentenza della Corte Costituzionale n° 221 del 5 novembre 2015;
- la sentenza della Corte Costituzionale n°180 del 2017;
- l'International Classification of Diseases (ICD-11);

RILEVATO CHE:

- la legge 164/82 - che oggi regola la rettificazione del nome a seguito dei percorsi di affermazione di genere - è ormai una legge obsoleta la cui applicazione comporta un iter giudiziario lungo e farraginoso che può durare anche anni;
- le Risoluzioni del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 e del 4 febbraio 2014 condannano con forza «*qualsiasi forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale e all'identità di genere*» e deplorano «*che i diritti fondamentali di lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) non siano ancora sempre rispettati appieno nell'Unione europea*»;

- la Risoluzione n. 2048(2015) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, ai punti 6.2 e 6.3, raccomanda agli Stati membri di facilitare e rendere rapide e pienamente accessibili le procedure finalizzate all'affermazione dell'identità di genere;
- la Corte Costituzionale - con la sentenza n. 221 del 5 novembre 2015 - ha chiaramente definito il «*diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale*».
- con la successiva sentenza n.180/2017, la Corte Costituzionale ha ribadito che «*l'aspirazione del singolo alla corrispondenza del sesso attribuitogli nei registri anagrafici, al momento della nascita, con quello soggettivamente percepito e vissuto costituisca senz'altro espressione del diritto al riconoscimento dell'identità di genere*».
- dall'ultimo aggiornamento dell'International Classification of Diseases (ICD-11), l'incongruenza di genere è stata rimossa dalla categoria dei disordini mentali per essere inserita in un nuovo capitolo, quello delle condizioni di salute sessuale. L'ICD 11 è entrato in vigore il 1° gennaio 2022;

OSSERVATO CHE:

- le persone transgender in Italia sono costrette a vivere in un limbo giuridico con documenti che sono del tutto incongruenti con l'aspetto esteriore e l'identità sociale, mantenendo il nome anagrafico e il sesso di origine su tutti i documenti di riconoscimento fino alla conclusione della procedura giudiziale di rettificazione anagrafica;
- tale discrepanza fra identità sociale e dati anagrafici comporta la negazione dell'identità personale e l'esposizione a situazioni che comportano imbarazzi, situazioni spiacevoli, umiliazioni e abusi, oltretutto la negazione del diritto di cittadinanza attraverso l'esclusione dal mondo del lavoro e, più in generale, dalla società civile;
- la discrepanza fra identità sociale e dati anagrafici arriva a impedire persino l'esercizio del diritto di voto, dal momento che il DPR 20 marzo 1967, n. 223 impone che le file ai seggi siano "distinte per uomini e donne" (così, in particolare, l'articolo 5);
- le gravi conseguenze a livello psicologico derivanti dalla marginalizzazione sociale sono evidenziate da numerosi studi sul *minority stress*;
- da almeno due decenni le persone transgender e il movimento LGBT+ italiano chiedono una nuova legge che riconosca il diritto dell'individuo all'identità di genere, la definitiva depatologizzazione della condizione transgender (anche alla luce della richiamata formulazione del recentissimo ICD-11) e procedure più snelle, meno burocratizzate e più economiche che consentano di vedere riconosciuti il nome e il genere di elezione sui documenti di riconoscimento attraverso atti amministrativi, come già avviene in paesi come Francia, Grecia, Portogallo, Belgio, Norvegia e Svizzera;

CONSIDERATO CHE:

- a tali problematiche si fa spesso fronte, in via di prassi, attraverso il riconoscimento della possibilità di utilizzare, nei rapporti interni a determinate comunità (come ad esempio

nelle università, in molte scuole superiori e ormai anche in numerose realtà aziendali) di una identità “alias” corrispondente al genere di elezione; tale identità, pur non modificando le risultanze dei registri anagrafici, consente alla persona transgender di essere riconosciuta e trattata secondo l’identità di genere affermata;

- analoga prassi può essere utilmente seguita anche negli ambiti di competenza dell’amministrazione comunale, in relazione alla vita nella comunità cittadina; in tali ambiti, una identità “alias” potrebbe essere ad esempio riconosciuta in sede di rilascio di tessere delle biblioteche comunali, abbonamenti per il trasporto pubblico, documenti di riconoscimento interno per i dipendenti del Comune di Milano (badge identificativi, mail aziendali, credenziali per piattaforme digitali) e per i dipendenti delle aziende partecipate;
- il rilascio di tali documenti avverrebbe solo dopo il deposito di atti notori in cui la persona interessata dichiara e l’amministrazione comunale prende atto che - a titolo di esempio - *Mario Rossi* e *Maria Rossi* corrispondono alla stessa persona, identificata attraverso il numero univoco della carta di identità e, se del caso, il riferimento alle corrispondenti risultanze nei registri dello stato civile del Comune;
- la formazione e il deposito di tali atti notori conseguirebbero ad accordi di riservatezza fra il/la cittadino/a e il Comune di Milano;
- la sottoscrizione degli accordi di riservatezza, la ricezione degli atti notori e il conseguente rilascio dei documenti indicanti il nome di elezione dovrebbero avvenire attraverso un apposito colloquio con il Sindaco o un componente della Giunta o un consigliere comunale o di municipio o di tutte le altre figure che, per estensione, siano titolari di svolgere la funzione di ufficiale di stato civile - volto ad accertare la sussistenza di adeguata motivazione e impegno da parte della persona che faccia richiesta del riconoscimento dell’identità di genere affermata e a dare solennemente atto della reciproca assunzione di responsabilità di fronte all’intera comunità cittadina;;
- tutti gli atti notori verrebbero custoditi in un Registro comunale per il riconoscimento del genere di elezione, disciplinato da apposito atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:

- 1. istituire il Registro per il riconoscimento del genere di elezione.**
- 2. favorire - nel limite delle loro competenze - l’esercizio del diritto di voto da parte delle persone transgender.**

I Consiglieri comunali f.to: Monica Romano, Diana De Marchi, Michele Albiani, Daniele Nahum, Angelica Vasile, Federico Bottelli, Natascia Tosoni, Angelo Turco, Alessandro Giungi, Simonetta D’Amico, Beatrice Uguccioni, Marco Mazzei, Enrico Fedrighini, Marco Fumagalli, Gabriele Rabaiotti, Luca Bernardo, Francesca Cucchiara, Carmine Pacente, Tommaso Gorini.